

SENT. N. 645/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Luciana Savagnone
Presidente estensore

dott. Guido Petrigni
Consigliere

dott. Giuseppe Grasso
Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 645/2014

nei giudizi di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 60373 e 60792 del registro di segreteria, proposti dal Procuratore regionale nei confronti di:

n. 60373:

- Emanuele Currao, nato a Palermo il 10 maggio 1967, residente a Sciacca via Monte Kronio n. 24;

- Concetta Cimino, nata a Caltanissetta il 25 ottobre 1946, elettivamente domiciliata a Palermo, presso lo studio dell'avv. Maria Beatrice Miceli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Camillo Traina;

- Antonino Di Prima, nato a Palermo, il 6 settembre 1952, elettivamente domiciliato a Palermo, presso lo studio dell'avv. Lucia Di Salvo, che lo rappresenta e difende;

n. 60792:

- Emanuele Currao, nato a Palermo il 10 maggio 1967, residente a Sciacca via Monte Kronio n. 24;

- Concetta Cimino, nata a Caltanissetta il 25 ottobre 1946, elettivamente domiciliata a Palermo, presso lo studio dell'avv. Maria Beatrice Miceli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Camillo Traina;

- Amalia Princiotta Cariddi, nata a Palermo il 20 luglio 1965, elettivamente domiciliata a Palermo, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, che la rappresentano e difendono.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2014, il relatore dott. Giuseppe Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Gianluca Albo, gli avv.ti Maria Beatrice Miceli, Camillo Traina, Lucia Di Salvo e Giovanni Immordino.

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

FATTO

Con invito a dedurre depositato il 27 giugno 2012, il Procuratore regionale contestava ai signori Emanuele Currao, Concetta Cimino, Amalia Princiotta Cariddi, Antonino Di Prima e Francesco Moles un danno erariale di € 85.495,83, per avere, quali dipendenti dell'Amministrazione regionale, consentito una corrispondente distrazione di fondi pubblici sul conto corrente in uso del Currao, invece di versare le somme

a soggetti titolari di crediti nei confronti della Regione siciliana.

Contestualmente, il Procuratore chiedeva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale di autorizzare il sequestro conservativo ante causam nei confronti di Currao Emanuele, fino alla concorrenza di euro 68.396,66, corrispondente al danno accertato a suo carico.

Il Presidente della Sezione, con decreto n.11/2012/Seq del 4 luglio 2012, autorizzava la misura richiesta.

Il giudice designato, con ordinanza n. 349/2012, ritenuta la contestuale presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, confermava integralmente il decreto presidenziale sottoponendo alla misura cautelare:

- le somme di denaro dei conti correnti intestati al dipendente regionale e di quelli a lui cointestati per l'ammontare della quota di spettanza, con esclusione degli stipendi e degli assegni accreditati, per la parte non pignorabile, dall'amministrazione datrice di lavoro in data successiva al 13 luglio 2012;

- i titoli, azionari, obbligazionari e di qualsiasi genere intestati o cointestati al convenuto per l'ammontare della quota di spettanza;

- qualsiasi credito, stipendio, pensione e indennità di fine servizio dovuti dall'ente pubblico di appartenenza o da enti previdenziali, nei limiti di legge.

Con atto di citazione depositato il 9 novembre 2012 (n. ruolo 60373), il Procuratore regionale conveniva in giudizio i signori Emanuele Currao, Concetta Cimino e Antonio Di Prima, chiedendone la condanna al

pagamento, in favore della Regione siciliana, della somma complessiva di € 85.495,83, di cui € 77.091,57 in solido a carico dei convenuti Currao e Cimino ed € 8.404,26, a carico del sig. Antonino Di Prima.

Riferiva il Procuratore che era stato accertato, a seguito di controlli interni eseguiti dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale, che, tra l'anno 2009 e l'anno 2011 molteplici pagamenti erano stati accreditati, anziché sul conto dei legittimi titolari di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione regionale, sul conto corrente di Currao Emanuele, funzionario direttivo del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in possesso della password della dirigente, Cimino Concetta, che utilizzava per apporre la firma digitale sul mandato stesso, dopo avere modificato l'IBAN.

Riteneva, così, il Procuratore che la responsabilità del danno erariale subito dalla Regione, per l'importo di € 77.091,57 fosse da addebitare al Currao, autore della truffa, e alla Cimino, per avergli consentito la firma dei mandati informatici.

Veniva, invece, contestata al sig. Di Prima, funzionario della ragioneria, la responsabilità per il restante importo di € 8.404,26, pari al 20% dell'ammontare del mandato n. 43/2011, sul quale aveva omesso di esercitare il controllo, non accorgendosi che l'IBAN era diverso da quello indicato nella documentazione allegata.

Con successivo atto di citazione depositato il 19 dicembre 2012 (n. ruolo 60792), il Procuratore regionale conveniva in giudizio i signori Emanuele Currao, Concetta Cimino e Amalia Princiotta Cariddi, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della

Regione siciliana, della somma complessiva di € 206.357,35, di cui € 165.085,92 in solido a carico dei convenuti Currao e Cimino ed € 41.271,48 a carico della convenuta Princiotta Cariddi.

Nella citazione venivano formulate ai convenuti le medesime contestazioni di danno già espresse nel precedente atto, riferite ovviamente ad altri mandati informatici falsificati, con una analoga ripartizione del danno erariale subito dalla Regione, di cui l'80% richiesto a Cimino e Currao ed il restante 20 % da porre a carico della funzionaria della ragioneria che, secondo l'accusa, aveva omesso il controllo di tutti i mandati in contestazione.

Con memoria depositata il 7 febbraio 2013, si è costituito nel giudizio n. 60373 Di Prima Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Di Salvo, che ha contestato la fondatezza della domanda di condanna di cui ha chiesto il rigetto.

Con memoria depositata il 2 aprile 2013, il difensore del Di Prima ha meglio articolato le difese, sostenendo che il comportamento doloso del Currao avrebbe interrotto il nesso causale rispetto all'attività svolta dal suo assistito. Ha affermato, inoltre, che il campo relativo all'IBAN non era visibile e che, comunque, il danno si sarebbe ugualmente verificato visto che il decreto ingiuntivo posto a base dell'unico mandato di pagamento a lui contestato, era stato l'espedito usato per appropriarsi del denaro. In ogni caso, ha precisato che i funzionari della ragioneria non sono "responsabili del procedimento" ai sensi della **l. n. 241/90**, sicché nessuna colpa può essere loro addebitata per errori nella indicazione delle coordinate bancarie. Il difensore ha, poi, illustrato tutte le fasi

della procedura di emissione del mandato informatico, affermando che nessuna responsabilità può essere addebitata al suo assistito.

Con memoria depositata l'11 marzo 2013, si è costituita nel giudizio n. 60792 la convenuta Amalia Princiotta Cariddi, a mezzo degli avv.ti Giuseppe Immordino e Giovanni Immordino, che hanno contestato la fondatezza della domanda di condanna di cui hanno chiesto il rigetto.

Con memoria depositata il 26 aprile 2013, i difensori hanno meglio articolato le difese eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di citazione, per l'insussistenza del danno erariale certo, effettivo ed attuale.

Hanno, ancora, eccepito l'inammissibilità perché i fatti sono gli stessi già contestati nel giudizio n. 60373 e non è consentito dall'ordinamento frazionare l'azione in più giudizi.

Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza della domanda per mancanza di nesso causale e dell'elemento psicologico della colpa grave. Secondo la difesa, infatti, non era compito della ragioneria, ma di esclusiva competenza del Tesoriere, effettuare i controlli tipici della fase di pagamento e nessuna negligenza potrebbe essere ascritta alla Princiotta sia perché non era abilitata ad operare su sistema e sia perché la verifica del numero di conto corrente non costituiva un adempimento del suo ufficio. Tra l'altro, è stato evidenziato che è espressamente consentito, anzi è prassi diffusa, che le coordinate bancarie vengano modificate da parte del creditore con una comunicazione diretta alla amministrazione e non alla

ragioneria: pertanto, accade spesso che le somme vengano accreditate su un conto corrente diverso.

In ogni caso, secondo la comparente, appare assolutamente sproporzionata l'attribuzione della quota di danno pari al 20% dei mandati, considerato che l'effettivo potere di firma e di controllo appartiene al dirigente della ragioneria e non al funzionario.

Con memoria depositata il 17 aprile 2013, la convenuta Concetta Cimino si è costituita nel giudizio n. 60373, a mezzo dell'avv. Maria Beatrice Miceli. In punto di fatto il difensore ha voluto precisare che, anche se la sua assistita avesse fornito al Currao le cc.dd. credenziali, il danno non si sarebbe verificato se il Servizio di ragioneria ed il Servizio di Tesoreria della Regione avessero effettuato il dovuto controllo sui mandati di pagamento. Inoltre, ha rilevato che, secondo quanto risulta dagli atti, la distrazione delle somme avveniva a prescindere dalla presenza del Currao e indipendentemente dall'utilizzo delle credenziali della stessa Cimino.

In diritto, la difesa ha contestato la sussistenza del nesso causale, avendo la Cimino ceduto le proprie credenziali unicamente ed eccezionalmente all'avv. Alessia Gueli e non si spiega, quindi, quale sia il nesso etiologico rispetto all'attività della sua assistita. Il difensore ha, poi, escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità, non avendo il pubblico ministero dato la prova di un comportamento doloso o colposo da parte della comparente.

In definitiva la convenuta ha chiesto, previa riunione dei giudizi, il rigetto della domanda; in subordine, l'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte.

In data 26 aprile 2013, la stessa convenuta Cimino, ha depositato un atto con il quale ha conferito procura alle liti anche all'avv. Camillo Traina.

Con memoria depositata il 10 maggio 2013, Cimino Concetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli e Camillo Traina, si è costituita nel giudizio n. 60792.

Preliminarmente i difensori hanno eccepito la inammissibilità dell'atto di citazione per insussistenza del danno erariale, avendo l'amministrazione avviato le procedure di recupero mediante reiscrizione a ruolo delle somme.

Ancora in via preliminare, hanno rilevato la inammissibilità della citazione per mancato rispetto del termine decadenziale di emissione.

Nel merito, hanno contestato la fondatezza dell'atto di citazione, riproponendo le medesime difese già illustrate nella memoria di costituzione del giudizio n. 60373, circa la mancanza di nesso causale e la mancata prova dell'elemento soggettivo.

Infine i difensori con memoria depositata il 18 novembre 2013, hanno formulato istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale, ribadendo nel merito tutte le argomentazioni difensive già esposte nelle precedenti memorie.

In data 13 novembre 2013, il Procuratore regionale ha depositato una memoria difensiva, cui ha allegato alcuni atti del processo penale pendente a carico del Currao.

La difesa della dott.ssa Cimino, con memoria depositata il 14 gennaio 2014, ha ribadito le

argomentazioni difensive contenute negli atti scritti insistendo anche nella richiesta di sospensione del giudizio.

In data 14 gennaio 2014, il procuratore regionale ha depositato un'ulteriore memoria nella quale si è opposto alla richiesta di sospensione, della quale mancherebbero tutti i presupposti.

All'udienza dibattimentale il PM ha contestato le eccezioni di inammissibilità sollevate e relativamente al duplice invito a dedurre ha citato a sostegno della citazione la giurisprudenza di appello ed in particolare le sentenze nn. 271/2007, 179/2003, 215/2003. Si è opposto alla istanza di sospensione ed ha confermato le richieste di condanna dei convenuti.

L'avv. Traina ha insistito nella sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale. Nel merito, ha contestato che la Cimino abbia dato le proprie credenziali ad altri, precisando che esistevano due password: una per il caricamento dati e una per la firma e che tutto ciò avveniva in presenza della sua assistita. Secondo la difesa, ciò che veniva falsificato dal Currao era il documento cartaceo, come sarebbe dimostrato dall'istruttoria penale.

L'avv. Miceli, sempre per la convenuta Cimino, ha sostenuto che la sua assistita è rimasta estranea all'appropriazione delle somme e che i profili dell'accusa sono esclusivamente in ordine alla sua poca attenzione, anche se poi è lei che denuncia i falsi commessi dal Currao. Circa la insussistenza del danno, ha evidenziato che sono stati attivati i procedimenti per il recupero delle somme e che la misura cautelare nei confronti del Currao è stata confermata. Si è, comunque, riportata alle memorie ed alle richieste ivi contenute.

L'avv. Immordino che ha insistito nella eccezione di inammissibilità per la presenza di due atti di citazione aventi il medesimo oggetto ed ha, poi, confermato le richieste contenute nell'atto scritto.

L'avv. Di Salvo ha rilevato che il suo assistito, quale dipendente della ragioneria, non poteva controllare l'IBAN cosicché mancherebbe il nesso causale tra condotta e danno.

Il PM, in sede di replica, ha precisato che i mandati per i quali ha esercitato l'azione di responsabilità sono quelli informatici e non quelli cartacei.

DIRITTO

Occorre, anzitutto, procedere, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., alla riunione dei giudizi indicati in epigrafe in quanto connessi dal punto di vista oggettivo e soggettivo, in considerazione sia di ragioni di economia processuale che di coordinamento degli accertamenti.

In via preliminare, deve essere esaminata la richiesta di sospensione del giudizio contabile, avanzata dai difensori di alcuni convenuti, in attesa della definizione del processo penale pendente.

Tale richiesta non può essere accolta, posto che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria deve essere limitata ai soli casi di pregiudizialità in senso stretto, ovvero ai soli casi in cui la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (cfr. SS.RR., ordinanza n.3/2012).

Come è noto ed è più volte stato ribadito da questa Sezione, poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della quasi completa autonomia e separazione tra i due processi. L'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è da tale disposizione (art. 75, 3° comma, c.p.p.) limitata alle ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi. Pertanto, ad eccezione dei casi residuali citati, da un lato il processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle

qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice non può sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato.

In definitiva, quindi, il giudizio deve proseguire.

Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione sollevata dalle difese delle convenute Cimino e Princiotta Cariddi sotto due profili: inammissibilità per il non consentito frazionamento della domanda risarcitoria, proposta per la stessa fattispecie di danno con due atti di citazione; mancato rispetto dei 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione, iniziando il termine a decorrere dalla notifica del primo invito a dedurre.

Entrambe le eccezioni sono del tutto infondate e non meritano accoglimento.

Occorre, infatti, considerare che i due atti di citazione in oggetto, pur prendendo le mosse dalla medesima istruttoria, riguardano mandati di pagamento del tutto diversi fra di loro, tanto che, parzialmente, coinvolgono anche la responsabilità di soggetti diversi. Ognuno di essi, pertanto, ha una diversa storia preprocessuale e diversi termini di scadenza, in relazione alle notifiche degli inviti a dedurre. Ad essi, quindi, non è applicabile la giurisprudenza citata dalla difesa, riferita ad una reiterazione dell'invito a dedurre nei confronti dello stesso soggetto e per gli stessi fatti già contestatigli con un precedente invito, nonostante la mancanza di fatti nuovi. Tale eccezione è, peraltro, assolutamente inconferente con riferimento alla posizione della convenuta Princiotta Cariddi, implicata solo nel giudizio n. 60792 e, pertanto, destinataria di

un solo invito a dedurre dal quale fare decorrere il termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione.

Ultima questione preliminare da esaminare, riguarda l'inammissibilità dell'atto di citazione per insussistenza del danno erariale, eccezione sollevata dalle difese delle convenute Cimino e Princiotta Cariddi che sostengono che il danno erariale non è né certo né attuale in quanto l'Amministrazione regionale ha iniziato le procedure di recupero, iscrivendo a ruolo la somma. Citano, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 1522/2011), secondo cui in questa ipotesi "non v'è spazio di intervento del giudice contabile perché il presunto danno non sussiste".

Anche questa eccezione risulta del tutto infondata e non può essere accolta.

Anzitutto, infatti, il danno non può ritenersi ripianato finché la somma corrispondente non rientra nelle casse erariali, cosicché qualora a titolo di risarcimento del danno venga recuperata una parte dell'importo, si potrà procedere nei confronti del responsabile per la sola differenza, condannandolo al pagamento del residuo ovvero esercitando l'azione recuperatoria per uguale importo in sede esecutiva. Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è avvenuto, non essendovi alcuna prova che l'amministrazione regionale abbia riottenuto nemmeno in parte le somme che erano state distratte. Quanto, poi, al precedente giurisprudenziale citato dalle difese, si tratta di una pronuncia emessa per una tipologia di giudizio del tutto diversa da quella in esame, riguardando il danno erariale subito dall'amministrazione finanziaria per sgravi indebiti, cosicché la Sezione affermò che la tempestiva

reiscrizione a ruolo del credito tributario, poteva fare venire meno la fattispecie dannosa.

Passando al merito del giudizio, rileva il Collegio che viene contestato a tutti i convenuti, con una diversa graduazione delle responsabilità, di avere determinato l'accredito di somme, anziché sui conti correnti dei legittimi titolari del diritto di credito, sul conto di Currao Emanuele, funzionario direttivo del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale o sul conto corrente di certo Avara Mario, di cui, come dimostrato, aveva la disponibilità.

In proposito, il procuratore regionale ha ben illustrato il meccanismo di liquidazione dei mandati informatici, chiarendo ogni passaggio e fornendo ampia prova della truffa perpetrata ai danni della Regione siciliana da parte del Currao, truffa che, tuttavia, non si sarebbe potuta verificare qualora gli altri soggetti coinvolti avessero esercitato le funzioni loro assegnate con la doverosa solerzia ed attenzione.

In effetti, se la Cimino non avesse fornito al suo sottoposto le credenziali necessarie al caricamento dei dati e la password, indispensabile per apporre la firma certificata sui mandati informatici, la distrazione delle somme non sarebbe potuta avvenire. Le giustificazioni addotte dalla difesa al suo comportamento non sono idonee ad escluderne la responsabilità, essendo indubbio e, peraltro, neppure da essa contestato, la circostanza di avere messo a disposizione di soggetti non autorizzati password e username a lei affidate per l'utilizzo esclusivo.

Ugualmente risulta incidente sulla produzione del danno il comportamento dei convenuti Di Prima e Princiotta Cariddi, rientrando certamente tra i doveri

loro imposti dall'ordinamento il controllo circa la esattezza e correttezza dei dati del mandato, attraverso il confronto con le scritture allegate al titolo di spesa. Essi, invece, nello svolgimento dei loro compiti presso la ragioneria dell'Assessorato, hanno omesso di effettuare le doverose verifiche, prima fra tutte quella circa la corrispondenza tra l'IBAN apposto nel mandato e quello del creditore, consentendo così, attraverso la "validazione" dell'atto di spesa, la distrazione delle somme in favore di soggetti diversi dai reali creditori.

In proposito, non appare meritevole di alcuna considerazione il tentativo da parte del convenuto Di Prima di scaricare la propria responsabilità sul dirigente della ragioneria, il quale, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità sarebbe "personalmente responsabile del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie delle ragionerie" cui è preposto. Invero, la responsabilità amministrativa per danno erariale, come è noto, ha natura personale e deve potersi ricondurre ad un comportamento, commissivo o omissivo del dipendente o funzionario, mentre non è mai legata alla posizione gerarchica rivestita, dovendosi escludere ormai la possibilità per il Pubblico ministero contabile di agire in base alla c.d. responsabilità formale.

In virtù di tali considerazioni, le eccezioni di mancanza di nesso causale tra il comportamento dei suddetti convenuti e la produzione del danno erariale, risultano del tutto infondate e devono essere disattese.

In effetti tutte le argomentazioni svolte dai difensori per sostenere, da una parte, la esclusiva incidenza del comportamento del Currao nella verifica del danno e, dall'altra, che tale danno si sarebbe comunque

verificato anche senza il contributo causale dei loro assistiti, non sono convincenti ai fini di escluderne la responsabilità. Dalle difese spiegate risulta, soltanto, che nel comparto regionale in esame vi era una pratica illegale diffusa nella predisposizione e liquidazione dei mandati, una falsificazione sistematica e ripetuta dei titoli di spesa, sia cartacei che informatici, che si ricorreva alla duplicazione degli stessi mandati al fine di creare coperture a precedenti illicitezze, e tutto ciò avveniva nella totale inerzia e noncuranza dei funzionari e dipendenti addetti al servizio, oggi chiamati a rispondere del danno erariale oggetto dell'azione del Procuratore regionale.

Passando alla valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità, rileva il Collegio che non vi è alcun dubbio circa il dolo che ha connotato il comportamento del convenuto Currao. E' stata, infatti, fornita la prova che tale convenuto ha consapevolmente dirottato nel suo conto corrente o in conti correnti di cui aveva la disponibilità, le somme che dovevano essere corrisposte a terzi creditori dell'Amministrazione regionale. Egli, utilizzando credenziali non sue ed operando una modifica dell'IBAN, apponeva la firma digitale al titolo di spesa appropriandosi degli importi corrispondenti.

Responsabile a titolo di colpa grave è, invece, la convenuta Cimino, la quale, essendosi incautamente fidata del suo collega Currao, ha violato tutte le disposizioni che impongono la custodia dei dispositivi informatici in dotazione, affidandogli la password attraverso la quale firmare al suo posto i mandati digitali. Come è noto, la firma elettronica è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la

connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce, in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, ed è fondata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. In base alle disposizioni contenute nel **d.lgs. n. 82/2005**, c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, attraverso il certificato devono rilevarsi gli elementi identificativi del titolare e del certificatore (nonché gli eventuali limiti d'uso) tant'è che la legge pone a loro carico due obblighi speculari: da un lato, il certificatore ha l'obbligo di provvedere con certezza all'identificazione della persona che fa richiesta della certificazione, dall'altro il titolare del certificato ha l'obbligo non solo di assicurare la custodia del dispositivo di firma e di adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ma anche di usarlo personalmente.

Nella fattispecie, come si è detto, la dott.ssa Cimino ha agito con colpa grave consentendo a terzi di usare indisturbati le credenziali a lei affidate, violando così, con assoluta noncuranza dei propri doveri, tutte le disposizioni in materia di salvaguardia e tutela del dispositivo stesso.

Ugualmente responsabili a titolo di colpa grave sono i convenuti Di Prima e Princiotta Cariddi, funzionari della ragioneria, che avevano il compito di validare i mandati dopo avere effettuato un puntuale controllo sugli stessi.

Anch'essi hanno omesso di svolgere puntualmente i compiti loro affidati, non effettuando alcun controllo sulla indicazione dell'IBAN apposto ai mandati, diverso

rispetto a quello indicato nella documentazione a supporto del titolo di spesa.

Circa l'ammontare del danno erariale subito dall'Amministrazione regionale siciliana, rileva il Collegio che risultano non andati a buon fine i seguenti mandati:

- . giudizio iscritto al n. 60373:
 - n. 7/2009 per l'importo di € 36.641,45;
 - n. 43/2011 per l'importo di € 42.021,28;
 - n. 16/2011 per l'importo di € 2.111,80;
 - n. 17/2011 per l'importo di € 3.142,94;
 - n. 34/2011 per l'importo di € 1.578,36;
- . giudizio iscritto al n. 60792:
 - n. 591/2010 per l'importo di € 98.330,40;
 - n. 59/2010 per l'importo di 34.407,87;
 - n. 104/2010 per l'importo di 34.532,08;
 - n. 106/2010 per l'importo di 39.087,00.

In definitiva, il danno complessivo è pari ad € 291.853,18. Di tale danno, il Procuratore ha chiesto:

1) la condanna del Currao e della Cimino, in solido fra loro, per l'ammontare di € 242.177,49, pari al 100% dell'importo dei mandati n. 7/2009, n. 16/2011, n. 17/2011, n. 34/2011, più l'80% dei mandati n. 43/2011, n. 591/2010, n. 59/2010, n. 104/2010, n. 106/2010;

2) la condanna del Di Prima al pagamento di € 8.404,26, pari al 20% del mandato n. 43/2011;

3) la condanna della Princiotta Cariddi al pagamento di € 41.271,48, pari al 20% dei mandati n. 43/2011, n. 591/2010, n. 59/2010, n. 104/2010, n. 106/2010.

Ciò posto, ritiene il Collegio di condividere la ripartizione del danno effettuata dal Procuratore regionale, che, nella determinazione delle percentuali di addebito, ha tenuto conto dell'incidenza causale avuta dai comportamenti sulla verifica del fatto dannoso. Deve, quindi, essere imputato al Currao e alla Cimino l'integrale importo dei mandati da essi gestiti in via esclusiva e, nei limiti dell'80%, l'importo dei mandati erroneamente validati dai funzionari della ragioneria, precisando che per il Curra, in considerazione del dolo che ne ha connotato la condotta, sussiste una responsabilità solidale, mentre la condanna della convenuta Cimino, ugualmente responsabile dell'intero, avviene a titolo di colpa grave.

Appare, quindi, esattamente determinata anche la percentuale di danno provocata dai responsabili della ragioneria, che avrebbero potuto evitare la truffa, qualora avessero ben svolto le mansioni loro affidate, ed il cui comportamento ha inciso nella verifica del 20% del danno costituito dall'ammontare degli importi oggetto dei singoli mandati da essi lavorati.

In definitiva, quindi, Currao Emanuele e Cimino Concetta devono essere condannati in solido al pagamento della somma di € 242.177,49, oltre la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di ciascun indebito pagamento e fino alla pubblicazione della presente decisione, oltre gli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.

Il sequestro conservativo, autorizzato dal Presidente con decreto n.11/2012/Seq. del 4 luglio 2012 e

confermato dal giudice designato con ordinanza n. 349/2012 nei confronti dei beni del Currao, si converte in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., nei limiti della somma autorizzata di € 68.396,66.

I convenuti Di Prima Antonino e Princiotta Cariddi Amalia devono invece essere rispettivamente condannati al pagamento delle somme di € 8.404,26 e di € 41.271,48, anch'esse maggiorate della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di ciascun indebito pagamento e fino alla pubblicazione della presente decisione, oltre gli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.

Infine, in virtù del principio della soccombenza legale, i convenuti devono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi € 1.732,66

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, previa la riunione dei giudizi indicati in epigrafe

CONDANNA

Currao Emanuele e Cimino Concetta, in solido in favore della Regione Siciliana, al pagamento della somma di € 242.177,49, oltre la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di ciascun indebito pagamento e fino alla pubblicazione della presente decisione, oltre gli interessi legali da tale ultima data al soddisfo;

Di Prima Antonino e Princiotta Cariddi Amalia, in favore della Regione Siciliana, rispettivamente al pagamento delle somme di € 8.404,26 e di €

41.271,48, maggiorate della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di ciascun indebito pagamento e fino alla pubblicazione della presente decisione, oltre gli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.

Dispone la conversione in pignoramento del sequestro conservativo autorizzato dal Presidente con decreto n.11/2012/Seq. del 4 luglio 2012 e confermato dal giudice designato con ordinanza n. 349/2012 nei confronti dei beni del Currao, nei limiti della somma autorizzata di € 68.396,66.

Condanna, altresì, i convenuti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € € 1.732,66.

Così deciso in Palermo nelle Camere di consiglio del 15 gennaio 2014 e del 14 maggio 2014.

Il

Presidente estensore

F.to Luciana Savagnone

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 15 maggio 2014

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora